

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale,  
Pianificazione e Gestione Attività Estrattive**

N. 71-296113/2003

**OGGETTO:** Realizzazione di stalla per l'allevamento di suini da ingrasso  
Proponente: Azienda Agricola Pautasso Cesare  
Comune: Virle Piemonte (TO)  
Procedura: Fase di verifica ex art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.  
**Esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale**

**Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale, Pianificazione e Gestione Attività  
Estrattive**

**Premesso che:**

- in data 02/09/2003 l'Azienda Agricola Pautasso Cesare con sede legale in Virle Piemonte, Cascina Milia n. 4 - P. IVA n. 07241020010 con iscrizione alla C.C.I.A.A. di Torino al n. 0874719 ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i. - Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione - relativamente al progetto di "*Realizzazione di stalla per l'allevamento di suini da ingrasso*", in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 1 dell'Allegato B2 della L.R. 40/98: "*impianti per l'allevamento intensivo di animali; intendendosi per intensivo l'esistenza di una concentrazione animale descrivibile, indifferentemente dalla localizzazione in area protetta, con un numero di Unità Bovine Adulte (UBA) per ettaro superiore a 5, calcolato secondo le modalità stabilite da deliberazione di Giunta regionale. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta, gli allevamenti con un numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini*";
- il citato progetto è stato sottoposto alla Fase di Verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della L.R. 40/98;
- in data 18/09/2003 è stato pubblicato sul BUR l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- in data 15/10/2003 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino, Via Valeggio 5 - Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);

**Rilevato che:**

- L'area su cui sarà realizzato l'intervento in progetto è denominata Regione Milia e si trova a circa 1200 m in direzione est-sudest dal Comune di Virle Piemonte. Le opere saranno realizzate sul lotto di terreno distinto a catasto sul mappale n. 165 del foglio n. 13. Allo stato attuale la superficie del sito è costituita da terreno coltivato destinato a prato stabile.
- Il sito identificato per la realizzazione dell'intervento in esame si trova su di un'area di proprietà del proponente, di superficie tale da consentire eventuali futuri ampliamenti, vicina alle abitazioni di proprietà ed alle strutture ausiliarie esistenti, limitrofa alle condotte dell'acquedotto comunale ed alla linea di bassa tensione e ad una distanza conforme alle disposizioni di P.R.G.C. In particolare si trova a circa 200 m dall'enucleamento abitativo più vicino.
- L'area in esame è identificata dal Piano Regolatore Generale Comunale come zona territoriale omogenea "A – Agricola".
- Il Proponente intende sostituire l'attuale allevamento bovino, non più remunerativo, con l'allevamento suino da ingrasso in esame. L'azienda attuale è di tipo misto con coltivazione di terreni (principalmente a mais e prato stabile) ed allevamento di bestiame bovino da latte. La superficie coltivata lorda ammonta a circa 33 ettari. È pertanto previsto di avviare l'attività di allevamento con accrescimento ed ingrasso di suini di 30 kg all'inserimento sino ad un peso di circa 140 kg alla vendita (peso medio vivo dei suini = 85 kg), con un ciclo tra due ricariche della durata di 8 mesi. Il peso vivo/anno è pertanto pari a 126 t/a.
- Sull'area in esame saranno realizzate le seguenti opere:
  - una porcilaia costituita da fabbricato in struttura metallica con tamponamenti in muratura di cemento alleggerito con argilla espansa, delle dimensioni di circa 90,25 x 17,5 m, cui corrisponde una superficie di 1.579,38 m<sup>2</sup>;
  - una vasca di contenimento dei liquami in calcestruzzo di forma circolare e parzialmente interrata, di diametro pari a circa 22 m ed altezza 4 m, di cui 2,5 m fuori terra.
- I box sono realizzati su grigliato in calcestruzzo per cui è prevista una vasca primaria di sedimentazione sottogrigliati, avente la funzione di prima sedimentazione dei liquami ma anche di mitigazione delle temperature rigide invernali.
- La vasca avrà un volume utile pari a circa 1.330 m<sup>3</sup> derivante dal franco di 0,5 m che verrà garantito tra la quota di massimo riempimento e l'altezza delle sponde (3,5 m x 380 m<sup>2</sup>).
- La capacità di contenimento di suini è stata valutata sulla base del D.Lgs. 534/92 (benessere animale) ai sensi del quale i suini di peso superiore a 110 kg devono poter disporre singolarmente di una superficie di almeno 1 m<sup>2</sup> e, considerato che ciascun box previsto nel capannone in progetto (n. complessivo di box = 66) ha le dimensioni di 2,44 x 8,04 m, a tale superficie netta corrisponde pertanto un numero di suini per box pari a 15 capi ed un totale di posti suini pari a n. 990.
- L'allevamento è caratterizzabile con un numero di U.B.A. pari a 257.4 (= 0.26 x 990) e pertanto con un valore del rapporto U.B.A./Ha pari a 8.56. I terreni in conduzione da parte dell'azienda (complessivi 32.65 Ha) sono situati tutti in Comune di Virle Piemonte e sono in proprietà dell'azienda per la quota parte di 12.12 Ha.
- Il Proponente intende dotare la vasca di stoccaggio dei liquami di sistemi di trattamento dei liquami previsti finalizzati ad assicurare un'ossidazione aerobica degli stessi.
- La produzione di liquami stimata dal proponente è pari a 3.600 m<sup>3</sup>/a, che corrispondono a 1.200 m<sup>3</sup> in 120 giorni. Il Proponente valuta pertanto che il liquame permarrà nella vasca almeno 133 giorni prima che la stessa debba essere svuotata.

- L'approvvigionamento idrico avverrà dalla rete dell'acquedotto comunale.
- I reflui dei servizi igienici verranno scaricati nell'adiacente fosso colatore previo trattamento in fossa imhoff.
- Le acque meteoriche provenienti dai tetti e dai piazzali verranno recapitate nel fosso colatore mediante condotte dotate delle necessarie pendenze.
- Per quanto riguarda il reticolo idrografico minore non si possono escludere a priori locali deboli interferenze dovute a fenomeni di allagamento ma comunque di lieve entità.
- L'impatto derivante dal presumibile incremento degli odori nell'area circostante l'allevamento potrebbe essere mitigato attraverso la dotazione delle vasche di agitatori o insufflatori della massa reflua, in modo tale da avviare un processo di ossidazione biologica. Con l'aggiunta di prodotti specifici che ottimizzano e controllano il processo ed una corretta manutenzione dei macchinari sarà inoltre possibile assicurare un'ulteriore riduzione dell'emissione di odori.
- L'impatto derivante dal sollevamento delle polveri provocato dal passaggio dei mezzi pesanti durante la fase di cantiere verrà risolto con la realizzazione di una pavimentazione in ghiaia di granulometria importante, oltre che inumidire le strade di accesso e lavare le ruote degli automezzi. Un ulteriore elemento di mitigazione sarà apportato dalla realizzazione di una recinzione delle aree con siepi di latifoglie di altezza pari a 2/3 m con funzione di barriere frangivento.

#### **Considerato che:**

*dal punto di vista della pianificazione territoriale e della normativa vigente:*

- l'istanza di autorizzazione allo spandimento di liquami zootecnici non può essere ricompresa nella fase di verifica ai sensi della L.R. 40/98 del Procedimento V.I.A.; occorrerà pertanto presentare una specifica istanza in proposito al Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Provincia;
- dalla verifica di compatibilità con le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, approvato con D.C.R. n. 291-26243 del 1 agosto 2003, si rileva che l'area d'intervento ricade su *suoli di II<sup>a</sup> classe di capacità d'uso* (carta IPLA), caratterizzati da buona - media fertilità, da destinarsi, di norma, ad attività agricola *ex art. 25 della LR 56/77 (art. 4.2.2 delle Nda del P.T.C.)*;
- in riferimento all'intervento in oggetto non sono emersi elementi di particolare criticità e di contrasto con i propositi generali di tutela espressi dal P.T.C. all'art. 4.2.2., rientra tra le attività agricole *ex art. 25 della LR 56/77*; il PRGC adottato individua i terreni oggetto di intervento come *aree agricole per le quali è ammesso l'insediamento di strutture per la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli*.

*dal punto di vista progettuale:*

- per quanto riguarda il sistema di gestione nel suo complesso si richiama l'attenzione sull'aspetto progettuale poco condivisibile relativo alla necessità di utilizzare volumi sottogriati esclusivamente per la veicolazione dei liquami e non per il loro stoccaggio; la soluzione di realizzare una fossa di stoccaggio dei liquami interna al ricovero al di sotto del fessurato presenta infatti le seguenti controindicazioni:
  - induce un aumento delle emissioni dagli stabulari di gas nocivi alla salute umana ed animale (NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S), a causa della maggior permanenza dei liquami negli stessi;
  - la maggior profondità delle fosse e l'eventuale necessità di impiegare materiali impermeabilizzanti potrebbero comportare maggiori investimenti rendendo la soluzione progettuale della vasca interna più onerosa dal punto di vista economico;

- un adeguato sistema di stoccaggio esterno consente di effettuare correttamente la gestione ed il trattamento dei liquami, pratica indispensabile per assicurare un loro corretto utilizzo agronomico, per garantire una maggior tutela igienico-sanitaria dei suini e per ridurre la maggior parte degli effetti impattanti in fase di spandimento dei liquami;
- in relazione al sistema di gestione dei liquami, al fine di ottenere vantaggi sul rendimento della fertilizzazione, tutelare le acque, il benessere animale allevato nei ricoveri e migliorare l'inserimento dell'attività in un contesto antropizzato, si fa pertanto presente quanto segue:
  - occorre rivedere e dettagliare, al fine del rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio ed allo spandimento dei liquami, i calcoli di dimensionamento del sistema di veicolazione e di stoccaggio dei liquami poiché allo stato attuale non risulta correttamente dimensionato; il dimensionamento della vasca deve prevedere l'accumulo di liquami, eventuali acque di lavaggio dei ricoveri, percolati di silos e garantire un franco di sicurezza di 50 cm tra il livello massimo del battente liquido ed il bordo della vasca stessa per far fronte a situazioni di precipitazioni atmosferiche improvvise ed imprevedibili; dovranno inoltre essere rivisti i calcoli dei liquami prodotti utilizzando la tabella e le specifiche riportate nella D.G.R. 30/12/1991 n. 48-12028;
  - è necessario prevedere un sistema di gestione e di stoccaggio finale funzionale all'autodisinfezione ed alla stabilizzazione del liquame per cui occorre garantire che, per un periodo di almeno 45 giorni nel liquame stoccato non venga aggiunto liquame fresco; sulla base di quanto predisposto negli elaborati progettuali anche alla luce dei chiarimenti forniti in sede di Conferenza la gestione dei liquami descritta non sembra offrire tali garanzie: occorre realizzare un'ulteriore vasca o assicurare compartimentazioni dei liquami nella vasca prevista;
  - il trattamento aerobico deve essere tale da garantire una sufficiente ossigenazione dei liquami e non solo una miscelazione degli stessi; una semplice miscelazione avrebbe esclusivamente la funzione di evitare la stratificazione della massa, ma non di operare una stabilizzazione del liquame; il sistema di omogeneizzazione deve essere azionato per almeno 0.5 - 1 ore/settimana;
  - la miscelazione adeguata dei liquami ed il trattamento aerobico, ottenuto insufflando aria nel liquame, devono essere progettati e pianificati in modo tale da favorire l'azione di batteri aerobici per la degradazione della sostanza organica; per assicurare un controllo degli odori e per ottenere una parziale stabilizzazione dei liquami è necessario regolare il processo di aerazione della massa stoccata in modo tale da instaurare nella massa dei liquami condizioni di ossigeno disciolto di poco superiori allo zero mediante insufflazione di aria con intermittenza e per poche ore al giorno; sono realizzabili anche soluzioni progettuali di miscelazione che assicurano una contestuale aerazione del liquame;
  - occorre prevedere la possibilità di accesso all'interno della vasca per poter eseguire agevolmente, se necessario, operazioni di manutenzione straordinaria o di modifica degli impianti;
  - al fine di ridurre con maggior efficacia le emissioni odorigene ed agevolare la gestione dei liquami si propone di sottoporre i liquami alla separazione solido-liquido prima del processo di omogeneizzazione; in questo modo si garantirebbe un miglioramento del livello di omogeneizzazione, un più regolare funzionamento delle pompe ed una riduzione della potenza installata e dei tempi di azionamento dell'omogeneizzatore;
  - il progetto della vasca di stoccaggio e dei trattamenti dei liquami deve prevedere la possibilità, in caso di necessità, di mettere in opera tempestivamente una copertura antiodore, poiché qualora dovessero comunque essere presentati esposti o segnalazioni relative a molestie olfattive, da parte delle abitazioni limitrofe occorre assicurare l'abbattimento delle emissioni al di sotto della soglia di percezione anche nelle immediate vicinanze dell'impianto consentendo comunque il massimo rendimento del processo aerobico; tali coperture devono pertanto permettere il funzionamento dei dispositivi di omogeneizzazione/aerazione e la traspirazione

(opportuno grado di permeabilità della copertura); in alternativa alla copertura si ribadisce l'utilità di effettuare da subito il trattamento, sopra proposto, di separazione solido/liquido al fine di minimizzare le emissioni odorogene; non è opportuno prevedere una copertura stagna della vasca che non preveda allo stesso tempo anche un idoneo sistema di captazione del biogas che si verrebbe in tale modo a generare; nei casi in cui è previsto un trattamento aerobico dei liquami, come quello in esame, è unicamente possibile prevedere specifiche coperture antiodore in grado di lasciare traspirare la biomassa senza far fuoriuscire i metaboliti intermedi responsabili delle emissioni odorogene (ad es.: teli in goretex);

- occorre comunque assicurare da subito sistemi di abbattimento degli odori mediante trattamento dei liquami ed a somministrare acceleratori di processo di ossidazione dei liquami quali enzimi, perfosfati, biocatalizzatori o promotori di crescita batterica;
- al fine di assicurare il massimo risparmio d'acqua nella gestione dell'allevamento nella progettazione dei ricoveri per animali devono essere previsti sistemi di gestione della risorsa idrica approvvigionata (saracinesche e tubazioni di distribuzione dell'acqua) dotati di chiusure automatiche;
- il capannone e le pertinenze devono essere dotati di idonei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane provenienti dalle coperture (gronde, pluviali, ecc.), distinti da quelli di altra origine; il loro recapito non può avvenire, in ogni caso, negli stoccaggi dei liquami;
- le caratteristiche costruttive dei ricoveri devono rispettare la vigente normativa in materia di benessere animale ed inoltre dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche costruttive:
  - in assenza di ventilazione forzata, la superficie fenestrata ed apribile deve essere superiore o uguale al 7% della superficie pavimentata;
  - l'aerazione deve essere assicurata anche munendo il tetto di cupolini, eventualmente di tipo continuo;
  - la scelta dei materiali di costruzione utilizzati nella realizzazione della porcilaia deve rispondere a valutazioni del coefficiente di conducibilità termica e dell'inerzia termica;
- dato il ridotto spessore dell'acquifero freatico non si può escludere, in condizioni meteorologiche eccezionali, la risalita della superficie piezometrica fino a quote prossime al piano campagna; tale aspetto dovrà essere preso in considerazione in fase di progettazione e realizzazione della vasca di contenimento dei liquami onde evitare il verificarsi di spinte idrodinamiche ed il sollevamento della stessa; è quindi necessario approfondire le indagini sulla soggiacenza della falda anche mediante la realizzazione di pozzetti esplorativi; ai sensi del D.M.LL.PP. 11/03/88 le caratteristiche geotecniche dei terreni dovranno essere attentamente valutate in fase di progettazione esecutiva mediante indagini più specifiche; la realizzazione delle vasche e di tutte le opere strutturali deve tenere conto della soggiacenza limitata della falda anche al fine di garantire un adeguato isolamento delle stesse, prevedendo l'impermeabilizzazione delle vasche oltre ad un sufficiente strato di materiale a bassa permeabilità; in presenza di una falda a bassa soggiacenza e rapida escursione piezometrica potrebbero inoltre verificarsi cedimenti differenziali delle fondazioni se non correttamente dimensionate e collocate rispetto al piano campagna; in fase di esercizio sarà inoltre necessario controllare periodicamente il livello della falda freatica; per quanto riguarda la realizzazione delle vasche, è consigliabile pertanto prevedere un franco di sicurezza di almeno 2 m tra il fondo dei contenitori ed il livello di massima escursione del pelo libero della prima falda acquifera o, in alternativa, evitare l'interramento delle stesse;
- si segnala l'incongruenza tra i dati relativi alle dimensioni della vasca di stoccaggio riportati nella tavola di progetto n. 3/4 ( $\varnothing$  della vasca = 22.50 m) e quelli riportati nella Relazione Tecnica, tav. 2/4 al punto 3.b ( $\varnothing$  della vasca = 22.60 m) ed al punto 6 ( $\varnothing$  della vasca = 22.00 m); è pertanto necessario che siano chiarite le esatte dimensioni del manufatto e che sia riverificata la

compatibilità dell'intervento di nuova edificazione con gli indici urbanistici ed edilizi fissati dal PRGC vigente;

- in relazione alle modalità gestionali di spandimento dei liquami si prescrive quanto segue:
  - si deve assicurare una corretta tecnica di applicazione degli effluenti (es. interrimento mediante dispositivi iniettori): in tal modo si possono ridurre le emissioni di odori anche dell'85% rispetto a metodi di spandimento convenzionali;
  - occorre progettare uno stoccaggio dei liquami e relative misure atte a pianificare la distribuzione degli effluenti zootecnici in funzione del fabbisogno fisiologico delle colture locali e delle epoche idonee (ovvero quando maggiore è l'efficienza dell'azoto in relazione alle colture praticate nei terreni autorizzati allo spandimento) e la possibilità di effettuare le concimazioni nell'ambito della rotazione colturale aziendale secondo i dettami della corretta pratica agronomica; in considerazione dello spandimento previsto quasi esclusivamente su mais, nel dimensionamento del volume di stoccaggio degli effluenti si dovrà pertanto prendere in considerazione l'eventualità di garantire tempi di residenza del liquame fino a 180 giorni;

*dal punto di vista ambientale:*

- in relazione all'inquinamento atmosferico non si rilevano particolari problemi di impatto ambientale anche in relazione agli accorgimenti previsti in progetto e prescritti con il presente provvedimento; occorre tuttavia evitare la produzione di aerosol limitando, nelle fasi di trattamento dei liquami, la produzione di spruzzi o schiume e, nelle fasi di spandimento, la formazione di goccioline mediante l'impiego di mezzi non a pressione; dovranno essere adottati tutti gli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nella relazione del progetto necessari al fine di evitare emissioni diffuse ed esalazioni di odori sgradevoli, per quanto non in contrasto con gli accorgimenti prescritti nel presente provvedimento;
- al fine di minimizzare gli impatti dovuti alle emissioni odorigene generate dall'impianto e di una migliore utilizzazione agronomica dei liquami, occorre assicurare l'adozione delle procedure tecnico-gestionali sopra richiamate in modo tale da non dar luogo a disturbo alla popolazione residente;
- in relazione alla prevista realizzazione della fossa Imhoff e ad eventuali rilasci accidentali di liquame in sede di Conferenza dei Servizi il Comune di Virle ha segnalato la vicinanza delle condotte dell'acquedotto con il fosso colatore del Chisonetto, manifestando la sua preoccupazione nei confronti di un'eventuale dispersione delle acque chiarificate o di liquami;
- la tipologia propria del progetto, inserito in un contesto pianeggiante pressoché privo di elementi di schermatura di origine naturale od antropica, costituisce, dal punto di vista paesaggistico, un carico ambientale aggiuntivo sul territorio; la realizzazione dell'intervento comporterà l'aggravamento della situazione di interferenza visiva dovuta all'inserimento di nuovi manufatti estranei, per tipologia e materiali impiegati, al tradizionale paesaggio rurale di pianura aperta; per quanto riguarda il recupero ambientale dell'area, situata in zona pianeggiante, occorre pertanto prevedere, oltre al progettato intervento a verde (siepe), una quinta arborea;
- per quanto riguarda il sito dell'impianto in esame si sono evidenziate problematiche legate alla viabilità ed all'accesso; in particolar modo la strada che il Proponente prevede di utilizzare risulta essere allo stato attuale sterrata e di sezione non sufficiente ad assicurarne un uso in conformità alle norme di sicurezza; è pertanto necessario che il proponente effettui una valutazione del traffico previsto e preveda gli interventi necessari alla messa in sicurezza della viabilità di accesso e dell'accesso stesso all'impianto; tale strada (Strada Paschetto) risulta inoltre essere interpoderale (nel tratto terminale, limitrofo all'accesso della proprietà del Proponente) per cui sarà necessario assicurare una sua adeguata manutenzione nel tempo da parte dei frontisti; considerato inoltre lo stato attuale degli ulteriori eventuali accessi delineato in Conferenza si ritiene che l'allevamento



- debba disporre di un unico ingresso ed in precisione di quello da Strada Paschetto;
- sulla base di quanto dichiarato in sede di Conferenza è emerso che l'area oggetto dell'intervento in esame è tuttora oggetto di irrigazione per scorrimento da parte del locale Consorzio Irriguo; la realizzazione dell'attività proposta non sarà pertanto più compatibile con tale sistema irriguo per cui occorre richiedere al Consorzio escludere l'area da tale pratica;

### **Ritenuto:**

- che le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente controllate nell'ambito delle specifiche autorizzazioni ambientali cui l'attività è sottoposta;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:
  - occorre realizzare un'ulteriore vasca o assicurare compartimentazioni dei liquami nella vasca prevista al fine di garantire che, per un periodo di almeno 45 giorni nel liquame stoccato non venga aggiunto liquame fresco
  - occorre rivedere e dettagliare i calcoli di dimensionamento del sistema di veicolazione e di stoccaggio dei liquami prevedendo anche l'accumulo di eventuali acque di lavaggio dei ricoveri, percolati di silos e garantendo un franco di sicurezza di 50 cm tra il livello massimo del battente liquido ed il bordo della vasca stessa per far fronte a situazioni di precipitazioni atmosferiche improvvise ed imprevedibili;
  - dovranno essere rivisti i calcoli dei liquami prodotti utilizzando la tabella e le specifiche riportate nella D.G.R. 30/12/1991 n. 48-12028;
  - è necessario prevedere un sistema di omogeneizzazione dei liquami stoccati e tale sistema dovrà essere azionato per almeno 0.5 - 1 ore/settimana;
  - occorre assicurare un processo di aerazione della massa stoccata mediante insufflazione di aria con intermittenza e per poche ore al giorno; sono realizzabili anche soluzioni progettuali di omogeneizzazione che assicurano una contestuale aerazione del liquame;
  - occorre prevedere la possibilità di accesso all'interno della vasca per poter eseguire agevolmente, se necessario, operazioni di manutenzione straordinaria o di modifica degli impianti;
  - il progetto della vasca di stoccaggio e dei trattamenti dei liquami deve prevedere la possibilità, in caso di necessità, di mettere in opera tempestivamente una copertura antiodore, dalle idonee caratteristiche tecniche che consentano il funzionamento dei dispositivi di omogeneizzazione/aerazione e la traspirazione (opportuno grado di permeabilità della copertura; ad esempio teli in goretex); in alternativa alla copertura si prescrive di sottoporre i liquami alla separazione solido-liquido prima del processo di omogeneizzazione;
  - occorre assicurare da subito la somministrazione di acceleratori di processo di ossidazione dei liquami quali enzimi, perfosfati, biocatalizzatori o promotori di crescita batterica;
  - devono essere previsti sistemi di gestione della risorsa idrica approvvigionata (saracinesche e tubazioni di distribuzione dell'acqua) dotati di chiusure automatiche;
  - il capannone e le pertinenze devono essere dotati di idonei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane provenienti dalle coperture (gronde, pluviali, ecc.), distinti da quelli di altra origine; il loro recapito non può avvenire, in ogni caso, negli stoccaggi dei liquami;
  - le caratteristiche costruttive dei ricoveri devono rispettare la vigente normativa in materia di benessere animale ed inoltre dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche costruttive:
  - in assenza di ventilazione forzata, la superficie fenestrata ed apribile deve essere superiore o uguale al 7% della superficie pavimentata;

- l'aerazione deve essere assicurata anche munendo il tetto di cupolini, eventualmente di tipo continuo;
- la scelta dei materiali di costruzione utilizzati nella realizzazione della porcilaia deve rispondere a valutazioni del coefficiente di conducibilità termica e dell'inerzia termica;
- ai sensi del D.M.LL.PP. 11/03/88 le caratteristiche geotecniche dei terreni dovranno essere attentamente valutate in fase di progettazione esecutiva mediante indagini più specifiche; la realizzazione delle opere deve tenere conto della soggiacenza limitata della falda al fine di garantire un adeguato isolamento delle stesse, prevedendo l'impermeabilizzazione delle vasche ed un sufficiente strato di materiale a bassa permeabilità; occorre inoltre valutare la possibilità che si verificano cedimenti differenziali delle fondazioni se non correttamente dimensionate e collocate rispetto al piano campagna; per quanto riguarda la realizzazione delle vasche, è consigliabile pertanto prevedere un franco di sicurezza di almeno 2 m tra il fondo dei contenitori ed il livello di massima escursione del pelo libero della prima falda acquifera o, in alternativa, evitare l'interramento delle stesse;
- in fase di esercizio si prescrive di controllare periodicamente il livello della falda freatica;
- è necessario chiarire le esatte dimensioni dei manufatti anche al fine della verifica di compatibilità degli interventi di nuova edificazione con gli indici urbanistici ed edilizi fissati dal PRGC vigente;
- si deve assicurare una corretta tecnica di applicazione degli effluenti, ad esempio: interrimento dei liquami in fase di spandimento mediante dispositivi iniettori;
- i tempi di stoccaggio dei liquami e le relative misure atte a pianificare la distribuzione degli effluenti zootecnici devono essere progettati in funzione del fabbisogno fisiologico delle colture locali e delle epoche idonee (ovvero quando maggiore è l'efficienza dell'azoto in relazione alle colture praticate nei terreni autorizzati allo spandimento) e della possibilità di effettuare le concimazioni nell'ambito della rotazione colturale aziendale secondo i dettami della corretta pratica agronomica; in considerazione dello spandimento previsto quasi esclusivamente su mais, nel dimensionamento del volume di stoccaggio degli effluenti si dovrà pertanto prendere in considerazione l'eventualità di garantire tempi di residenza del liquame fino a 180 giorni;
- occorre tuttavia evitare la produzione di aerosol limitando, nelle fasi di trattamento dei liquami, la produzione di spruzzi o schiume e, nelle fasi di spandimento, la formazione di goccioline mediante l'impiego di mezzi non a pressione;
- dovranno essere adottati tutti gli intendimenti tecnici e gestionali necessari al fine di evitare emissioni diffuse ed esalazioni di odori sgradevoli sia in fase di stabulazione e stoccaggio sia in fase di spandimento;
- in fase di spandimento occorre pianificare la distribuzione degli effluenti zootecnici in funzione del fabbisogno fisiologico delle colture locali e delle epoche idonee (ovvero quando maggiore è l'efficienza dell'azoto in relazione alle colture praticate nei terreni autorizzati allo spandimento) e la possibilità di effettuare le concimazioni nell'ambito della rotazione colturale aziendale secondo i dettami della corretta pratica agronomica;
- dovranno essere programmati gli interventi necessari alla messa in sicurezza della viabilità di accesso e dell'accesso stesso all'impianto sulla base della valutazione del traffico previsto;
- è necessario assicurare un'adeguata manutenzione nel tempo della Strada Paschetto;
- l'accesso all'allevamento da parte dei mezzi dovrà avvenire unicamente dalla Strada Paschetto;
- prima di avviare la realizzazione del progetto in esame dovrà essere richiesto al Consorzio Irriguo di escludere l'area oggetto degli interventi previsti dalla pratica di irrigazione per scorrimento, assicurando nel contempo che il fosso colatore del Chisonetto possa garantire, a valle, la continuità idrica del servizio irriguo;
- occorre prevedere, oltre al progettato intervento a verde (siepe), sistema di mascheramento



mediante impianto di alberi la cui chioma dovrà arrivare alla quota del colmo del capannone; è necessario che non vengano impiegate conifere; per un corretto inserimento paesaggistico e per creare un confinamento dell'area oggetto del progetto si ritiene opportuna la realizzazione di una fascia arboreo-arbustiva di spessore minimo 5 m, utilizzando specie di latifoglie autoctone; per quanto riguarda le specie arboree si consigliano *Fraxinus excelsior*, *Acer campestre*, *Carpinus betulus*, *Salix alba*, *Quercus robur*, *Prunus avium*, per le specie arbustive *Crataegus monogyna*, *Euonymus europaeus*, *Viburnum opulus*, *Salix viminalis*, *Sambucus nigra*; tale cortina di mascheramento dovrà essere posizionata di preferenza lungo i confini tra i terreni di proprietà e le strade vicinali, e dovrà essere organizzata al fine di massimizzare la funzione di schermatura visiva nei confronti dell'intera attività;

- l'eventuale spandimento di liquami zootecnici su terreno agricolo a fini agronomici da parte dell'Azienda Agricola in oggetto potrà avvenire solo in seguito ad autorizzazione da parte del competente Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Provincia; in carenza di atto autorizzatorio non è possibile svolgere tale operazione;
- eventuali scarichi di acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura, anche in fase temporanea di cantiere, dovranno preventivamente essere autorizzati dal competente Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.;
- relativamente alla fossa Imhoff occorre vengano verificate le disposizioni contenute nella D.C.I. del 04/02/77, Allegato 5, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla dispersione delle acque chiarificate;
- non è consentito miscelare gli effluenti da provenienti da eventuali servizi chimici, installati presso l'azienda, con il liquame derivante dall'attività di allevamento;
- dovranno essere adottati tutti gli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nella relazione del progetto necessari al fine di evitare emissioni diffuse ed esalazioni di odori sgradevoli dalle vasche e dalle stalle, per quanto non in contrasto con gli accorgimenti prescritti nel presente provvedimento;
- per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza occorre adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;
- è fatto assoluto divieto di abbruciamento di qualsiasi tipologia di rifiuto anche se prodotto dall'attività dell'azienda agricola.
- occorre comunicare all'A.R.P.A. - Dipartimento di Torino la data di inizio delle attività ed ogni atto autorizzatorio successivo al presente provvedimento, almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale

#### **Visti:**

- Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i.;
- D.Lgs. 152/99: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva

91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e s.m.i.;

- D.P.R., 203/88: "Attuazione delle direttive CEE n. 80/779, 82/884, 84/360 ed 85/203 concernenti norma in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, ed inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183";
- Codice di Buona Pratica Agricola Approvato con D.M. 19 aprile 1999;
- D.Lgs. 534/92: "Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.";
- art. 216 del Testo Unico sulle Leggi Sanitarie;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 40 del 14/12/1998, il progetto di "*Realizzazione di stalla per l'allevamento di suini da ingrasso*" presentato dall'Azienda Agricola Cesare Pautasso con sede legale in Virle Piemonte, Cascina Milia n. 4 - P. IVA n. 07241020010 con iscrizione alla C.C.I.A.A. di Torino al n. 0874719, dalla fase di valutazione di impatto ambientale (art. 12 della L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.), subordinatamente alle seguenti condizioni che dovranno essere opportunamente verificate per gli aspetti tecnico-progettuali e gestionali nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto:
  - al fine della predisposizione del progetto definitivo dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni progettuali ed ambientali indicate in premessa;
  - ai fini dello spandimento dei liquami occorre richiedere specifica autorizzazione al Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Provincia;
  - si prescrive di assicurare un'adeguata manutenzione nel tempo della Strada Paschetto nel tratto di proprietà;
  - l'accesso all'allevamento da parte dei mezzi dovrà avvenire esclusivamente dalla Strada Paschetto;
  - prima dell'avvio della realizzazione delle opere appartenenti al nuovo allevamento il Proponente dovrà richiedere al Consorzio Irriguo di escludere l'area oggetto degli interventi in progetto dalla pratica di irrigazione per scorrimento, assicurando nel contempo che il fosso colatore del Chisonetto garantisca, a valle, la continuità idrica del servizio irriguo;
  - eventuali scarichi di acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura, anche in fase temporanea di cantiere, dovranno preventivamente essere autorizzati dal competente Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.;
  - relativamente alla fossa Imhoff occorre vengano verificate le disposizioni contenute nella D.C.I. del 04/02/77, Allegato 5, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla dispersione delle acque chiarificate;
  - non è consentito miscelare gli effluenti da provenienti da eventuali servizi chimici, installati presso l'azienda, con il liquame derivante dall'attività di allevamento;
  - per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza occorre adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;
  - è fatto assoluto divieto di abbruciamento di qualsiasi tipologia di rifiuto anche se prodotto dall'attività dell'azienda agricola;
  - occorre comunicare all'A.R.P.A. - Dipartimento di Torino la data di inizio delle attività ed ogni

atto autorizzatorio successivo al presente provvedimento, almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto;

2. di dare atto che si è provveduto a dare informazione circa l'assunzione del presente atto all'Assessore competente.
3. di trasmettere il presente atto alla struttura unica comunale per il prosieguo di competenza

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 13/11/2003

Il Dirigente del Servizio  
*dott.ssa Paola Molina*